



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 108 c.nav.

Disciplina delle operazioni portuali

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

La disciplina e la vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Terzo — Dell'attività amministrativa, della polizia e dei servizi nei porti
Capo	IV — Del lavoro portuale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-108-disciplina-delle-operazioni-portuali/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it